

**COMUNE DI BRENTONICO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. n. \_\_\_\_ degli atti pubblico - amministrativi di data \_\_\_\_

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI LOCALI AD USO PUBBLICO**

**ESERCIZIO ED AREE VERDI DI PERTINENZA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE**

**SAN GIACOMO – MORTIGOLA CONTRADDISTINTO DALLA P.ED 3080, SUB. 4**

L'anno duemilaventisei il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_, nella sede  
municipale di Brentonico, fra:-----

– \_\_\_\_, nata a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona  
del Comune di Brentonico, codice fiscale n. 00126690226, e domiciliato per la  
carica in Brentonico, via F.Filzi, 35, che dichiara di intervenire nel presente atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che  
legalmente rappresenta, in virtù del decreto sindacale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_, di  
seguito indicato per brevità anche “parte concedente” o “Comune”;

– \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene nel presente atto in  
qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ codice  
fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel registro imprese della CCIAA al n.. -----

– I suddetti soggetti, della cui identità personale e capacità di contrarre io  
Segretario Comunale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e, a  
tal fine, premettono:

– con deliberazione della Giunta Comunale \_\_\_\_ di data \_\_\_\_, è stato approvato  
l'atto di indirizzo l'indizione di una procedura aperta al fine di individuare  
soggetti interessati alla gestione del pubblico esercizio collocato presso il centro  
polivalente san Giacomo – Mortigola contraddistinto dalla p.ed 3080, sub. 4 e di  
alcune aree verdi limitrofe di proprietà comunale;

– con determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Servizi

alla Persona, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e lo schema  
contrattuale; -----

– con avviso pubblico, protocollo n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, pubblicato sul sito

istituzionale del Comune nella sezione Avvisi, nella Sezione Amministrazione  
trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti” e pubblicato sul

quotidiano locale \_\_\_\_\_, è stata indetta la procedura aperta di gara pubblica

per la concessione in uso del pubblico esercizio e delle relative pertinenze; -----

– alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato i per il

giorno \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_ come risulta da verbale di gara di data \_\_\_\_\_ sono

pervenute al protocollo comunale n \_\_\_\_\_ offerte \_\_\_\_\_;

– con determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Servizi

alla Persona, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della

concessione del servizio alla ditta .....

..... (.....), che è risultata essere la migliore offerente tra tutte

quelle partecipanti alla gara d'appalto;

– che sono state effettuate tutte le verifiche normativamente previste.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono

e stipulano quanto segue: -----

#### **Art.1 – OGGETTO**

Il Comune di Brentonico, come sopra rappresentato, concede a \_\_\_\_\_, di seguito

denominato/a anche contraente, che accetta, l'immobile da adibire a pubblico

esercizio collocato presso il centro polivalente San Giacomo – Mortigola

contraddistinto dalla p.ed 3080, sub. 4, oltre che ad alcune aree verdi limitrofe-----

L'immobile è in Comune catastale di Brentonico (Categoria C/1 Classe 4 Superficie mq. 105) composto da Sala Bar, Bar zona bancone, Spogliatoio e Bagno per gli addetti, locale tecnico, locale si servizio, antibagno e due bagni per i clienti, terrazzo a servizio del pubblico esercizio di circa mq. 85. La descrizione di locali e la superficie complessiva dell'unità immobiliare concessa, risultano dalla planimetria allegata al presente atto sub lettera A), che formano parte integrante e sostanziale del contratto. -----

Sono ricomprese in tale concessione le aree verdi limitrofe identificate dalla planimetria sub lettera B). -----

Ai sensi del D.M.n.37/2008 il contraente prende atto che la situazione degli impianti che servono l'unità immobiliare di cui sopra è quella risultante dalla documentazione depositata presso l'Area tecnica, che il contraente dichiara di conoscere. Il contraente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'immobile, allegato alla presente sub lettera C). Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il contraente dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede e certificazioni degli impianti aggiornate. -----

#### **Art. 2 – FINALITA'**

I locali concessi devono essere adibiti esclusivamente ad uso commerciale di pubblico esercizio. E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso dei locali oggetto del presente contratto di affitto, senza autorizzazione da parte del Comune. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di

gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Spetta al contraente provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale presso lo sportello Unico Attività produttive del Comune di Brentonico-----

### **Art. 3- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il gestore si conforma agli impegni assunti in fase di gara e in particolare ai seguenti obblighi:

a) Il gestore è tenuto a collaborare con l'ente gestore del Centro Fondo a cui sono affidati i locali evidenziati nella planimetria sub lettera A).

b) Il gestore dovrà assicurare la pulizia dell'intera pertinenza dell'immobile come meglio indicata nella planimetria sub lettera B): in particolare egli dovrà garantire la manutenzione e la pulizia dell'area verde (sfalcio e potatura piante, raccolta rifiuti abbandonati) oltre alla manutenzione e la pulizia dell'area giochi e pic-nic in prossimità del pubblico esercizio, come indicato in fase di offerta tecnica presentata in sede di gara e dal capitolato. Per il periodo invernale, il gestore provvederà allo sgombero della neve del vialetto e delle scale. L'ufficio tecnico comunale può eseguire sopralluoghi atti a verificare la regolare manutenzione e pulizia delle aree di pertinenza;

c) organizzazione gli eventi annuali in collaborazione con le Associazioni locali e il Parco Naturale del Monte Baldo descritti in fase di offerta;

d) realizzare le iniziative di incentivazione e promozione turistica elencate in sede di gara;

e) somministrare prodotti di provenienza kmo/filiera corta, impiegare prodotti di qualità qualificati biologici secondo la normativa di settore e dei prodotti

locali inseriti nell'Atlante dei prodotti agroalimentari del Trentino nella  
percentuale specificata in sede di offerta;

f) il gestore dovrà conservare i beni elencati concessi nelle condizioni in cui li  
rileva all'atto del contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di  
miglioria, adeguamento ed integrazione, che nel frattempo fossero realizzati a  
cura dell'Amministrazione, e condurre la gestione con ogni cura e diligenza,  
mantenendo i locali e le attrezzature nel perfetto stato di conservazione in cui  
riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad effettuare le  
manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e  
reintegrazioni (che dovranno essere comunicate all'Amministrazione, per il  
corretto aggiornamento dell'inventario). In tali obblighi è implicito pertanto  
quello di riconsegnare, alla scadenza del rapporto, le attrezzature e  
l'arredamento integri e funzionanti;

g) Il Concessionario non potrà apportare innovazioni e modificazioni degli  
immobili ed impianti oggetto del presente contratto senza previa e specifica  
autorizzazione del Comune;

h) Il gestore dovrà assicurare l'apertura del pubblico esercizio nei seguenti  
periodi: dal 1° maggio al 30 settembre e dal 8° dicembre all'8 marzo di ogni  
anno. Nel caso di mancata apertura nei periodi sopra indicati, il Comune si  
riserva di provvedere alla revoca della concessione, salvo in ogni caso il  
risarcimento del danno.

i) Il gestore non potrà mutare la destinazione delle attrezzature o di taluno dei  
beni concessi, né sublocare o sub concedere in tutto od in parte, a titolo  
oneroso o a titolo gratuito, i beni oggetto del presente bando, salvo consenso

scritto dell'Amministrazione.;

j) il gestore, in merito all'avviamento commerciale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2461 e 2562 del c.c. si obbliga a non pretendere nulla all'atto della cessazione del rapporto di gestione, a titolo di maggior avviamento o di buonuscita;-----

k) Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione risultanti da verbale di consegna firmato dalle parti, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione. Alla scadenza del presente contratto, l'unità immobiliare deve essere liberata dai beni di proprietà del contraente. In difetto, il Comune provvede direttamente ed acquisisce la proprietà dei sopracitati beni ove non rivendicati dal contraente entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comune. -----

l) nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.;-----

m) la funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni;-----

n)il concessionario prende atto inoltre, ai fini delle normative antincendio e

sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà collocato negli spazi destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 Kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo, o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito e in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito;-----

o)del pagamento di utenze, oneri, permessi, tasse ed imposizioni in genere, inerenti alla gestione, il cui onere si trasferisce al concessionario dalla data di stipula del presente atto;-----

p)è fatto in ogni caso assoluto divieto al concessionario di installare all'interno ed all'esterno dei locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker, slot machine, e similari, che possano, anche in via occasionale, dar luogo a vincite o perdite di denaro. La violazione della presente prescrizione comporterà la risoluzione immediata del contratto di concessione, senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna.

E' compito del Comune la verifica periodica impianto di messa a terra e la verifica degli estintori ed impianti antincendio.-----

#### **Art. 4 – DURATA**

Il presente contratto ha durata di sei annualità con decorrenza dalla data di sottoscrizione.-----

Per i primi due anni la concessione si intenderà conferita a titolo di prova, al fine di consentire al concedente una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Durante tale periodo il concedente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare al concessionario con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo.-----

E' prevista la possibilità di rinnovo di ulteriori sei anni sulla base di una valutazione delle condizioni di mantenimento dell'interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo e qualora il concessionario abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali. -----

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato delle parti, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 (sei) mesi prima. -----

Il Comune si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto per gravi ragioni di interesse pubblico. -----

Decorso il termine di durata del presente contratto, l'unità immobiliare ritornerà nella materiale disponibilità del Comune, in condizioni di piena funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, senza che al contraente sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. -----

#### **Art. 5 – CANONE DI AFFITTO**

Il canone di concessione è così stabilito: euro \_\_\_\_\_ mensili più Iva nelle forme di legge, il pagamento del canone annuo di concessione dovrà essere effettuato a favore del Comune di Brentonico mediante dodici rate da versare anticipatamente entro il 5 di ciascun mese di riferimento. Il canone di locazione è aggiornato a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, rispetto al mese

di ottobre di ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT,  
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi  
nel periodo precedente. -----

In caso di ritardo superiore a tre mesi nell'adempimento del versamento del  
canone di affitto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo  
1456 del codice civile. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o  
ritardato da contestazioni o eccezioni del conduttore, di qualsiasi specie o natura.

#### **Art. 6 – MANUTENZIONI E MODIFICHE AI LOCALI**

La manutenzione ordinaria è a carico del contraente ai sensi degli articoli 1576 e  
1609 del C.C.: in modo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi di  
ordinaria manutenzione riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi  
interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature,  
maniglie, rubinetterie, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte  
sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. A conclusione del  
contratto, anche anticipata, i locali affittati dovranno essere riconsegnati al  
Comune tinteggiati a nuovo. -----

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. La  
manutenzione straordinaria migliorativa dell'unità immobiliare è a carico del  
contraente, previa autorizzazione del Comune e supervisione del Servizio tecnico  
competente. -----

Sono inoltre a carico del contraente tutte le riparazioni dovute a un non corretto  
utilizzo dell'unità immobiliare o delle sue componenti, indipendentemente dal  
fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o  
straordinaria. -----

Il Comune può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al contraente anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del codice civile. -----

Rimangono comunque a carico del contraente i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il contraente non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. -----

Il contraente si obbliga a non apportare alcuna modifica agli immobili, ove manchi il consenso scritto del Comune di Brentonico. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dell'immobile, il tutto a spese del contraente e con il risarcimento dell'eventuale danno.-----

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non danno diritto alla corresponsione di indennità alcuna. -----

#### **ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI**

La concessione sarà oggetto di verifica di conformità. -----

Il concedente ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti, strutture ed attrezzature oggetto del presente contratto a mezzo di propri funzionari, agenti, tecnici ed incaricati. -----

Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuno. -----

La verifica compete al Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato dal

concedente. -----

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.-----

#### **ART.8 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

Il contraente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell'attività svolta, e in particolare agli utenti, considerandosi quali terzi anche i dipendenti dell'impresa affittuaria che operano presso l'unità immobiliare di cui all'articolo 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. -----

Per tutta la durata del contratto, il contraente assume la responsabilità esclusiva per la custodia dell'unità immobiliare destinata all'attività commerciale oggetto del presente contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme, liberando il Comune da qualsiasi onere e/o responsabilità. -----

Il Comune prende atto che il contraente ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_ per un massimale minimo di 1.000.000,00 (unmilione//00) per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta nell'unità immobiliare. -----

L'esistenza, la validità, l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la conduzione dell'azienda e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. La polizza relativa

alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune (all risk).-----

È compito e onere del gestore predisporre la valutazione del rischio incendio (e l'eventuale piano di emergenza qualora necessario), fornire ed installare la segnaletica di emergenza che indichi le vie di fuga e l'illuminazione di emergenza, fornire gli estintori necessari in base alla VRI compresa la manutenzione e la revisione degli stessi oltre alle verifiche sull'autonomia delle batterie per il sistema di illuminazione di emergenza e ogni altro onere inerente la gestione del rischio incendio.-----

#### **ART.9 – TUTELA DIPENDENTI**

Il contraente si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore), assumendosi gli oneri assicurativi e previdenziali -----

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.

#### **ART. 10– CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CONCESSIONE A TERZI**

Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. È vietato il subappalto. È fatto inoltre divieto al concessionario di concedere a terzi la gestione dei servizi in concessione e/o parti di essa, ad eccezione delle attività accessorie e complementari elencate nel

capitolato speciale.-----

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del  
contratto si applica l'art.120 del D. Lgs. n. 36/2023.-----

#### **ART.11 – INADEMPIMENTI E PENALI**

Qualora si verificassero, da parte del contraente, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno dell'unità immobiliare sia svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità del presente contratto, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al contraente che deve rispondere per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al contraente una penale da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità dell'infrazione, che può essere dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art.-13- fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12. -----

#### **ART.12 – RISOLUZIONE**

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolve di diritto nelle ipotesi espressamente previste dal presente contratto nonché in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni previste nel contratto medesimo, ed in particolare:

- a) la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) interruzione non motivata del servizio;

c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

d) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

e) il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

f) in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla disposizione stessa;

g) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

h) la violazione del divieto di installare all'interno ed all'esterno dei locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker, slot machine, e similari che possano, anche in via occasionale, dar luogo a vincite o perdite di denaro;

i) il mancato pagamento di tre mensilità del canone annuale pattuito;

violazione del divieto di subappalto.

Il Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

- il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi

tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per i beni affidati in gestione,  
a danno dei fruitori degli stessi;

- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al  
soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto  
anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del  
contraente, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola  
risolutiva espressa. In tali casi, il Comune incamera la cauzione definitiva  
presentata e si riserva di chiedere i maggiori danni subiti a causa della risoluzione,  
ivi compresi gli oneri conseguenti alla necessità di un nuovo affidamento.-----

#### **ART.13 – CAUZIONE DEFINITIVA E CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA**

A titolo di cauzione definitiva il contraente deposita la fideiussione pari ad euro ---  
---- (-----/00), corrispondente a dodici mensilità, a garanzia del puntuale  
adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto. Se all'atto  
della sottoscrizione del contratto l'affittuario non presenta la cauzione definitiva,  
gli verrà assegnato un termine di quindici giorni naturali e consecutivi dalla data  
di sottoscrizione del contratto per produrla, pena la risoluzione di diritto del  
contratto.-----

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni  
caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. La  
cauzione definitiva è introitata totalmente in ogni caso in cui il Comune si avvalga  
della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12, secondo le prescrizioni del  
presente contratto. Il contraente si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la  
cauzione di cui il Comune debba avvalersi nel periodo di validità del contratto, nel

termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del  
Comune. La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte del  
Comune alla riconsegna dell'unità immobiliare, previa verifica del corretto  
espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente contratto.-----

#### **ART.14 – ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per ogni effetto del presente contratto, il contraente elegge domicilio presso la  
propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello  
stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente  
contratto.-----

#### **ART.15 – RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto non previsto dal presente contratto e in quanto applicabili, si  
intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.-----

#### **ART.16 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del contraente.

#### **ART.17 – CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente  
all'interpretazione ed esecuzione del contratto, la stessa viene devoluta  
all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro di Rovereto è competente per tutte le  
controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto.-----

#### **ART. 18- PRIVACY**

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali  
dell'Ente. In relazione al trattamento dei suddetti dati, l'interessato gode nei  
confronti della Pubblica Amministrazione dei diritti d'informazione, d'intervento  
e d'opposizione al trattamento degli stessi, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Per il Comune di Brentonico

Il Responsabile dell'Area Servizi Alla Persona

Per l'Impresa

Il Legale Rappresentante

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Brentonico

Provincia di Trento

Rep. Atti Sogg. a registrazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ nel mese di \_\_\_\_\_ in Brentonico, presso la sede del

Comune di Brentonico (TN) via F. Filzi 35 - lo qui sottoscritto, dottoressa

\_\_\_\_\_, Segretario Comunale di Brentonico, certifico ai sensi degli artt.21 e 30

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che i signori:

Per il Comune di Brentonico - Il Responsabile dell'Area Servizi Alla Persona

Per l'Impresa - Il Legale Rappresentante

Persone della cui identità io Segretario Comunale sono certo, hanno firmato

l'atto con annessi allegati alla mia presenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE